



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/06/2020 e vi rimarra' fino al 21/06/2020.

Li 05/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.12/2020 del 26.05.2020

OGGETTO: LEGGE N. 219 DEL 22.12.2017 “NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)”. – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) -

Il 26 maggio 2020 alle ore 16.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente
Colonna Giuseppe	P
Lepore Mario N.	P
Palazzo Michele	P
Battista Francesco	P
Battista Vitantonio	A
Clemente Giacomo	P
Colonna Maria Antonietta	P
Daniele Michele	A
Delcane Mariagrazia	P

PRESENTI N. 15

Nome e Cognome	Presente/Assente
Delre Sebastiano	P
Di Rutigliano Giangrazio	P
Diperna Stefano	P
Gallo Giovanni	P
Losito Leonardo	P
Palazzo Francesco	P
Sciannameo Elisabetta	P
Ungaro Marco	P

ASSENTI N. 2

Presiede Mario N. Lepore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Filippo Lorusso.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Non Richiesto
Data: 09/03/2020	Data:
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Gerardo Gallicchio	

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03- 2020) e, in particolare, l'art. 73:

“(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

[...]

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;

Richiamata, altresì la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale del 10/04/2020 con la quale, nel rispetto della normativa di cui innanzi, e nelle more di specifico regolamento in materia, dispone le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari in videoconferenza

Dato atto che la presente seduta di Consiglio Comunale si svolge in videoconferenza, si dà seguito all'appello nominale in esito al quale risultano presenti 15 Consiglieri – assenti 2(BATTISTA V.- DANIELE). Il testo degli interventi è riportato in allegato.:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'articolo 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo e rafforzando il concetto dell'autonomia e della libertà dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- L'Articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedica, firmata ad Oviedo il 04.04.997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con

- Legge 28.03.2011, n. 145, dispone che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;
- Il Codice di Deontologia medica, prevede che il medico: si astenga dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato; debba acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere; debba desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa; e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, debba tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
 - Che la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, agli articoli 1 (“*Dignità umana*”), 2 (“*Diritto alla vita*”) e 3 (“*Diritto all’integrità della persona*”), mira a tutelare il diritto alla dignità, alla vita, all’integrità ed all’autodeterminazione, stabilendo che, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata;
 - La Legge 22.12.2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, ed in particolare l’art. 4, co. 1, a mente del quale “*ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ea singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie*”, e co. 6, a mente del quale “*le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti previsti di cui al comma 7*”. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa (art. 4, comma 6, L. 219/2017).

RILEVATO che la predetta Legge n. 219/2017, all’art.4, norma l’intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento; in particolare la stessa legge, all’art. 4, comma 6, prevede che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) possono farsi “*per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro ove istituito*” e all’art. 7, reca che “*le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018, che fornisce, d’intesa con il Ministero della Salute, le prime indicazioni operative, nonché gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni, segnatamente:

- a) l'ufficio dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le D.A.T. consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune di Mola di Bari, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le D.A.T. recate da disponenti non residenti;
- b) l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione, né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune, ed a riceverla;
- c) all'atto della consegna, l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della D.A.T. eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata, trattenendo l'originale;

RILEVATO che:

- la ricezione delle D.A.T da parte del Comune non assume carattere costitutivo di "status ulteriori" e quindi di riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini degli scopi che l'Amm.ne ritiene meritevoli di tutela;

- che tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita, fermo restando che il cittadino non può, in ogni caso, esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale, o alle buone pratiche clinico-assistenziali;

- il procedimento amm.vo consta di una dichiarazione resa da parte del disponente da unire alla busta chiusa contenente le disposizioni anticipate di trattamento e da iscrivere in un elenco cronologico da conservare agli atti dell'Ufficio dello Stato Civile;

- l'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione, né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna;

RICHIAMATO per quanto sopra evidenziato il ruolo rivestito dal Comune nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura e ne tutela gli interessi (anche in riferimento alla fase terminale della vita umana) e ne promuove lo sviluppo;

RITENUTO opportuno, disporre di apposito Regolamento che disciplini le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento meglio specificate nella suindicata legge 219/2017;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) all'uopo predisposto ed esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente; documento di n.10 articoli;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il favorevole parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile f.f. del Settore Servizi Demografici in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Proceduto all'appello nominale in esito al quale risultano presenti 16 Consiglieri – assente 1 (BATTISTA V.), con il seguente esito di votazione: favorevoli n.16 (unanimità).

D E L I B E R A

Di prendere atto e di osservare nell'ambito del proprio Comune la legge 22.12.2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” e, per l'effetto:

1. **Di approvare**, per quanto in premessa menzionato, il “Regolamento Comunale per la disciplina e registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)”, allegato al presente provvedimento **A)** per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Di demandare**, così come previsto per legge, la gestione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) all'Ufficio di Stato Civile, dando atto che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ne sovrintende l'attuazione;
3. **Di disporre la ricezione e deposito** presso il premenzionato Ufficio, delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), rese ai sensi della Legge 22.12.2017, n. 219 che potrebbero essere consegnate dal cittadino disponente nella forma della scrittura privata;
4. **Di dare atto** che la consegna e la presentazione dovrà avvenire con le modalità di gestione menzionate nel suindicato Regolamento, fatta salva ogni altra integrazione e modificazione alla normativa vigente a livello nazionale;
5. **Di demandare** alla Giunta Comunale e/o al Responsabile del Settore interessato, per quanto di eventuale rispettiva competenza ed opportunità, l'adozione delle modalità operative di ulteriore dettaglio per l'attuazione e gestione del registro relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT); registro, questo, ritenuto necessario per la conservazione ai fini pubblicistici;
6. **Di dare atto** che il regolamento allegato sarà adottato nei termini previsti dallo statuto comunale

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Mario Lepore

IL VICE SEGRETARIO

F.to Filippo Lorusso

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 26/05/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, lì 26/05/2020

IL VICE SEGRETARIO

F.to Filippo Lorusso

COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO
(D.A.T.)
TESTAMENTO BIOLOGICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.12. Del
26/05/2020

Rif.: Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Ambito di applicazione e normativa di riferimento.

ART. 1- ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

1.1 Il Comune di Mola di Bari, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), presso l'Area Servizi Demografici, e relative modalità di tenuta e conservazione.

2. Vengono di seguito individuate e disciplinate le modalità per l'istituzione, la tenuta, la conservazione del registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così come previsto dall'articolo 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

ART. 2- DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si considerano:

a. Dichiarazione Anticipata di Trattamento — D.A.T. (detto anche Testamento Biologico): il

documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto relative alle volontà di essere

sottoposto o meno a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante e permanente, che costringano a trattamenti costanti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta.

La persona che rediga Testamento Biologico nomina contestualmente uno o più Fiduciari, che divengono, nel caso in cui l'interessato non sia più in grado di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione ed esecuzione della volontà dello stesso, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

La D.A.T. potrà essere redatta dal Dichiarante in forma libera, oppure utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ufficio dei Servizi Demografici. Tale documento dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto, sia dal Dichiarante che dal/dai Fiduciario/i.

Disponente/ Dichiarante: la persona residente, iscritta nell'Anagrafe del Comune di Mola di Bari, che consegna personalmente le DAT relative a se stesso presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Il disponente /dichiarante può rendere la dichiarazione relativa al Testamento Biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di

agire. L'Ente non ha alcun obbligo di verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto dichiarante.

b. Fiduciario: persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie così come previsto al comma 1 dell'articolo 4 della L. n. 219/2017, Il fiduciario ha il compito di dare fedele esecuzione alle volontà del Dichiarante, qualora lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire Il dichiarante può nominare anche un altro Fiduciario supplente. Il fiduciario deve accettare espressamente la nomina sottoscrivendola, può sempre essere revocato senza motivazioni dal disponente, può rinunciare all'incarico comunicandolo con atto scritto al disponente.

c. Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari: il Registro (cartaceo e informatico) riportante in ordine cronologico l'elenco delle D.A.T. depositate presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune. Il registro reca il numero progressivo e la data di consegna delle DAT, il numero di protocollo, le generalità del disponente e del fiduciario, quando nominato, e ogni modifica intervenuta su DAT depositate e sul ritiro. Il registro ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una DRT.

d. Funzionario ricevente: è il Funzionario dello Stato Civile all'uopo individuato, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il Funzionario ricevente rilascerà al dichiarante attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna della DAT (presentazione del Testamento Biologico). Il Funzionario ricevente non conosce il contenuto della D.A.T., in quanto atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti né della completa e corretta compilazione della stessa che, nel caso di deposito presso il Comune, va consegnata in plico chiuso e sigillato. Al Funzionario spetta il compito di conservare con diligenza le dichiarazioni sostitutive e le buste contenenti il Testamento Biologico, così da evitare manomissioni, alterazioni e dispersioni.

e. Luogo di deposito del Testamento Biologico: è il luogo posto all'interno dell'Area Servizi Demografici del Comune di Mola di Bari, presso il quale verranno fisicamente conservate le D.A.T.

ART. 3 - REDAZIONE DELLA D.A.T. (TESTAMENTO BIOLOGICO) E MODALITÀ DI DEPOSITO, ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

2. Il Testamento Biologico, redatto in carta e forma libera, deve essere sottoscritto dal Dichiarante e dal/dai Fiduciario/i.

3. L'Ufficio dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT. consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune di Mola di Bari, recante la sua firma autografa.

4. Il Testamento Biologico va presentato in busta chiusa che, al momento della consegna al Funzionario accettante, dovrà essere firmata sui lembi di chiusura da parte del Dichiarante e del/dei Fiduciario/i. la busta verrà successivamente numerata, e lo stesso numero sarà riportato sull'istanza-dichiarazione, oltre che annotato nell'apposito Registro.

5. La ricezione delle D.A.T. da parte del Comune non assume carattere costitutivo di "status ulteriori" e quindi di riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli riconosciuti dall'ordinamento, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini degli scopi che l'Amministrazione ritiene meritevoli di tutela.

6. All'atto del deposito del Testamento Biologico il Disponente/dichiarante dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo all'uopo predisposto dall'Ente, nella quale dichiarerà la consegna della busta chiusa, la nomina del/dei Fiduciario/i e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Mola di Bari.

7. Il Fiduciario dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con modulo già all'uopo predisposto dall'Ente, nel quale dichiarerà di aver preso conoscenza e di accettare l'incarico di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante.

8. Il Fiduciario, nel caso in cui il Dichiarante diventi incapace di comunicare consapevolmente, diviene il soggetto chiamato a comunicare ai medici curanti o eventualmente a soggetti terzi indicati nel Testamento la volontà del Dichiarante in ordine alle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari richiesti. Egli può quindi richiedere la busta contenente la D.A.T., presentandosi direttamente ai Servizi Demografici, rilasciando apposita ricevuta.

Su esplicita richiesta, la busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria od agli Organi Sanitari.

La consegna della busta deve essere annotata sull'apposito Registro.

9. Il Comune non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del Testamento Biologico, oltre che all'effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del Registro ed alla conservazione del Testamento Biologico.

ART. 4 - CARATTERISTICHE, MODALITA' E TENUTA DEL REGISTRO

1. Il Registro è riservato ai cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Mola di Bari ed ha come finalità la gestione della banca dati dei Dichiaranti che hanno redatto una D.A.T. e dei relativi Fiduciari.

2. L'istanza/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla compilazione e sottoscrizione di una D.A.T., avrà un numero progressivo identico a quello messo sulla busta contenente il Testamento Biologico e verrà annotata sul Registro, oltre che appositamente

protocollata tramite il Protocollo Generale.

3. All'istanza/dichiarazione sostitutiva e alla busta contenente la D.A.T. viene attribuito lo stesso numero annotato sul Registro.

4. I dati contenuti nel registro sono soggetti alle norme in materia di privacy e di protezione dei dati personali, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

5. La tenuta e aggiornamento del Registro su supporto informatico spetta all'Area Servizi Demografici, con il compito di verificare annualmente eventuale decesso o migrazione dei Disponenti/Dichiaranti.

ART. 5 - REVOCA, MODIFICA O RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Su richiesta scritta dal disponente/dichiarante e presentata personalmente dallo stesso, le DAT possono essere modificate o revocate in ogni momento. In caso di revoca essa comporta la restituzione della busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. La richiesta di revoca è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro.

2. La revoca e/o la modifica della DAT. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicare ai Fiduciari indicati nella dichiarazione revocata. Tale adempimento, infatti, rimane ad esclusivo carico e a discrezione dello stesso Disponente/Dichiarante.

3. Il Dichiarante potrà procedere alla modifica/sostituzione della D.A.T. precedentemente depositata in ogni momento, previa consegna di una nuova dichiarazione, sempre in busta chiusa e con le stesse modalità previste per l'iscrizione. In questo caso l'Ufficio di Stato Civile annota la sostituzione sul registro, restituisce la DAT depositata e la sostituisce con la nuova, allegando alla DAT la richiesta di sostituzione presentata. Ulteriori modifiche che possono intercorrere riguardano la nomina successiva del fiduciario oppure revoca del fiduciario nominato oppure revoca del fiduciario nominato con nuova nomina. In questi casi l'Ufficio di Stato Civile procede con l'annotazione sul registro della modifica intercorsa, allegando alla DAT depositata il nuovo documento di nomina/revoca del fiduciario. Tale comunicazione è protocollata e il numero di protocollo è debitamente annotato sul registro.

ART. 6- MODALITA' DI RITIRO DELLE DAT

1. Le DAT possono essere ritirate, compilando un apposito modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, oltre che dal disponente/dichiarante esclusivamente dal fiduciario o da chi ne ha il potere ai sensi di legge o per provvedimento dell'Autorità. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia e si applica l'articolo 4, comma 4 della L 291/2017, che prevede che sia il giudice tutelare, in caso di necessità, ad individuare un amministratore di sostegno.

2. All'atto della richiesta del ritiro, l'ufficio di Stato Civile verifica l'identità del fiduciario/amministratore di sostegno attraverso la consultazione del registro e provvede alla consegna delle DAT.

3. Sul registro deve essere annotata la data di consegna e il numero di protocollo della richiesta di ritiro consegnata dal fiduciario/amministratore di sostegno.

ART. 7- CAMBIO DI RESIDENZA, DECESSO DEL DISPONENTE

1. La cessazione dell'iscrizione anagrafica del Disponente/Dichiarante non comporta la sua cancellazione dal Registro. In caso di trasferimento in altro Comune e di successivo deposito

presso lo stesso di un nuovo Testamento Biologico, il Dichiarante ha obbligo di ritirare la busta depositata in precedenza presso il Comune di Mola di Bari. Ciò comporterà la sua cancellazione dal Registro, con annotazione di quanto avvenuto.

In ogni caso, il venir meno della residenza nel Comune di Mola di Bari, da parte del Disponibile/Dichiarante comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.

2. La comunicazione o l'accertamento d'ufficio dell'avvenuto decesso del Disponibile comporterà la cancellazione dal Registro e la contestuale distruzione della Busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Funzionario ai Fiduciari.

3. Il Funzionario che, per qualsiasi motivo, venisse a conoscenza del grave stato di salute del Disponibile/Dichiarante, non ha alcun obbligo di segnalazione del deposito della Dichiarazione presso il Comune, né ai Fiduciari, né a altro soggetto o Ente.

ART. 8- ACCESSO AL REGISTRO

1. Il Registro non è pubblico.

2. L'accesso al Registro ed alle Dichiarazioni ivi contenute è consentito, oltre che al Disponibile/Dichiarante, anche al Fiduciario ed agli eventuali Fiduciari supplenti.

ART. 9 - GRATUITA' DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro è volontaria e gratuita.

ART. 10 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa diretto rinvio alla normativa statale relativa .

Alla Giunta Comunale è demandata la facoltà di integrare il contenuto del presente Regolamento, con norme operative e gestionali di maggior eventuale dettaglio, nel rispetto dei criteri e dei principi generati nello stesso contenuti.